



Ordinanza n. **2/15**

PROTOCOLLO GENERALE
354 DEL21/01/2015

OGGETTO: Istituzione e delimitazione Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) in frazione Montebuglio (ZONA 1)

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
COMANDANTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 29/12/2014 ad oggetto "Istituzione Zona Traffico Limitato";

Richiamata l'ordinanza 9/93 del 11/03/1993 che vieta la circolazione di qualsiasi veicolo ad eccezione di quelli dei residenti;

Richiamate le motivazioni descritte nella premessa della deliberazione della Giunta Comunale sopra indicata;

Considerato che le strade Comunali insistenti nel centro storico della frazione di Montebuglio denominate **Via Cranna Gattugno** e derivazioni della stessa, **Via F.lli Grandi, Via Vivaldi, Via Maggiore** e derivazioni della stessa, **Via Verdi** e derivazioni della stessa hanno larghezza limitata e sono idonee al solo transito pedonale, la eventuale sosta di qualsiasi veicolo sulle strade predette, creerebbe intralcio e pericolo ai pedoni e/o ai veicoli diretti alle aree private di ricovero o alle autorimesse;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'art. 135 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, in merito alla competenza per l'emissione del presente atto;

ORDINA

- L'istituzione della **ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) PERMANENTE, per tutte le 24 ore, denominata MONTEBUGLIO (ZONA 1)**, per tutte le categorie di veicoli, che comprende: **Via Cranna Gattugno e derivazioni della stessa, Via F.lli Grandi, Via Vivaldi, Via Maggiore e derivazioni della stessa, Via Verdi e derivazioni della stessa**;

Nella predetta ZONA 1 il transito sarà consentito:

1. ai residenti nella zona medesima e per il tempo strettamente necessario per recuperare i veicoli all'interno delle aree private e per carico e scarico merci;
2. Autoveicoli e motoveicoli autorizzati e muniti di speciale contrassegno rilasciato dal Servizio Polizia Municipale, su richiesta a:
 - A) Possessori di posto auto privato;
 - B) Residenti all'interno della **zona 1**;
 - C) Operatori per esigenze tecniche (es. per effettuazione di lavori)
3. Veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale (art. 381, comma 2 D.P.R. 495/92);
4. Veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, per l'espletamento dei compiti di assistenza al domicilio dei pazienti, limitatamente ad interventi

- urgenti, muniti del distintivo dell'Ordine Professionale, purché espongano lo specifico cartello indicante "MEDICO IN VISITA DOMICILIARE";
5. Veicoli destinati al trasporto di merci, per l'effettuazione di operazioni di carico e scarico, per un tempo limitato di minuti 30, con l'apposizione di disco orario o altro sistema che indichi l'orario di inizio sosta;
 6. Veicoli addetti ai servizi pubblici o pubblica necessità (Taxi, Ambulanze, Vigili del Fuoco, Enel, Telecom, veicoli in servizio per la raccolta rifiuti o la pulizia delle strade e ditte appaltatrici di analoghi servizi, quando le dimensioni dei mezzi lo consentono;
 7. Veicoli riservati a servizi di polizia purché adeguatamente riconoscibili;

LA SOSTA e LA FERMATA di qualsiasi veicolo, all'interno della zona 1, **E' VIETATA PER TUTTE LE 24 ORE CON RIMOZIONE FORZATA DEL VEICOLO**, eccetto per carico e scarico merci ove consentito dalle norme del C.d.S., con limitazione **per un periodo massimo di minuti 30**, con l'apposizione di disco orario o altro sistema che indichi L'inizio della sosta;

I conducenti dei veicoli autorizzati al transito per i motivi esposti **NON POTRANNO SUPERARE LA VELOCITA' MASSIMA DI 15 KM. ORARI**

Prescrizioni:

- I veicoli di cui ai punti precedenti, nei casi in cui è prevista o indispensabile la sosta, la stessa deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni e/o allo svolgimento delle mansioni;
- Durante la sosta i veicoli non devono mai arrecare intralcio e, nei casi previsti, deve essere esposto, in modo ben visibile dall'esterno, nella parte anteriore del veicolo, il contrassegno relativo;
- I veicoli devono essere condotti con la massima cautela ed i conducenti hanno l'obbligo di documentare, a richiesta degli operatori di polizia, i motivi che giustificano il transito.
- Limite massimo di velocità di 15 Km/h.
- i cittadini residenti all'interno della ZONA 1 sono autorizzati al transito e/ o alla sosta, con disco orario, alle condizioni sopra indicate sulle strade comprese nella zona medesima anche senza autorizzazione esposta, esibendo agli organi di polizia documento dal quale risulti la residenza.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di fare osservare il presente provvedimento

AVVERTE

Che le violazioni di quanto disposto con il presente provvedimento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 285/1992;

INFORMA

Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il sottoscritto responsabile del Servizio Giacomini Mauro;

Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA INOLTRE



Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Casale Corte Cerro; 21/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giacomini Mauro